



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale

DICHIARAZIONE DI INTENTI

L'INCLUSIONE DELL' ALUNNO CON DISABILITA'

PREMESSA

La disabilità è un concetto in continua evoluzione ed “è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e le barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 2006, Preambolo punto e)

“Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine, che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri”. (ibidem, art.1 c.2)

La dizione “con disabilità” sottolinea il primato della persona, il cui valore non è definito dalle eventuali menomazioni o in generale dalle condizioni di salute.

La Convenzione ONU è stata ratificata dal Parlamento Italiano con la Legge n 18 del 3 marzo 2009, che vincola l'Italia, qualora l'ordinamento interno avesse livelli di cautela dei diritti delle persone con disabilità inferiori a quelli indicati dalla Convenzione, a emanare norme ispirate ai principi ivi espressi.

Le Linee Guida per l'integrazione degli alunni con disabilità del MIUR del 2009 riprendono la definizione di disabilità della Convenzione, che supera “un approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il modello sociale della disabilità e introducendo i principi di non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie.”

Essa inoltre “recepisce una concezione della disabilità che, oltre a ribadire il principio della dignità delle persone con disabilità, individua nel contesto culturale e sociale un fattore determinante l'esperienza che il soggetto medesimo fa della propria condizione di salute. Il contesto è una risorsa potenziale che, qualora sia ricca di opportunità, consente di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia delle persone con disabilità che, in condizioni contestuali meno favorite, sono invece difficilmente raggiungibili.”

LA SCUOLA INCLUSIVA

La lettura incrociata delle disposizioni normative permette di sintetizzare alcuni principi fondamentali che assurgono a pilastri delle politiche educative, riabilitative, sociali a sostegno della persona con disabilità nell'arco della vita.

Riconoscimento dello status di cittadino

L'intervento mira a garantire i diritti umani a tutti i cittadini, e viene riconosciuto agli stessi in quanto persone e non perché appartenenti a "speciali" categorie.

Riconoscimento della diversità

Riconoscere a tutte le persone il diritto alla diversità significa intervenire nei diversi campi, educativo, riabilitativo, sociale, con l'obiettivo finale che le diversità non si trasformino in disuguaglianze.

Costruzione di un sistema di alleanze

L'implementazione dell'azione della comunità inclusiva non può prescindere dalla costruzione di un sistema di alleanze e di interdipendenze positive da parte di tutti gli attori che devono svolgere un ruolo all'interno del progetto di vita della persona: l'interessato con la sua famiglia, gli operatori della salute, del sociale, della scuola. Questo significa, sul piano operativo, elaborare alfabeti condivisi, osservando la persona con uno sguardo olistico e non settoriale, ed utilizzando sistemi di riferimento che facilitino lo scambio, come ad esempio l'ICF.

Affermazione della logica degli investimenti e non dei costi

Il presupposto che ogni individuo è "risorsa" per la comunità intera, consente di superare la logica del "costo sociale". Passare dalla logica dei costi alla logica degli investimenti significa, tra le altre cose, offrire la possibilità di raggiungere il più alto grado di autonomia della persona e la sua inclusione sociale, anche per favorire in prospettiva un possibile inserimento lavorativo, nel rispetto della dignità della persona e della sua famiglia.

La scuola inclusiva è quella che assume il principio di responsabilità nei confronti del progetto di vita di tutti gli alunni da parte di tutti gli adulti che lavorano per e con loro.

La qualità del successo formativo dell'alunno con disabilità non può fondarsi solo sulla quantità delle ore di sostegno assegnate, infatti la logica imprescindibile del progetto di vita ha bisogno di essere messa in campo con una forte gestione integrata dei servizi impegnati a prendersi cura della persona e della sua famiglia, garantendo ognuno l'erogazione dei necessari supporti.

Una scuola è realmente inclusiva quando:

- tutti gli alunni, senza distinzioni connesse alla disabilità, possono sviluppare al massimo livello possibile la propria personalità, i propri talenti, la propria creatività e le proprie abilità fisiche e mentali;
- tutto l'ambiente fisico, le strutture, i materiali didattici sono pienamente fruibili ed in piena uguaglianza da parte di tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e dalle loro menomazioni;
- nessuno viene escluso dalla scuola in ragione della sua disabilità;
- la didattica è garantita a tutti con il massimo livello di personalizzazione possibile, cioè vengono garantite a tutti le prassi didattiche ed educative normali ma nello stesso tempo "speciali", perché arricchite di specificità tecniche fondate sui dati più recenti della ricerca scientifica in ambito psicologico, pedagogico e didattico, utili per tutti gli alunni.

L'ALUNNO CON DISABILITA'NELLA NORMATIVA VIGENTE

L. 104 del 5 febbraio 1992

(art.3) "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"... (c. 1)

"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazione di gravità...." (c. 3)

(art. 12) garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con handicap

(art. 13) assicura l'integrazione scolastica della persona handicappata attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento.

DPR del 24 febbraio 1994

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Aziende sanitarie in materia di individuazione dell'alunno con disabilità e di predisposizione della Diagnosi Funzionale, del PDF e del PEI.

DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006

Stabilisce che l'accertamento dell'alunno con disabilità sia effettuato da un apposito Collegio, istituito presso le ASL, su richiesta dei genitori.

(art. 2 c.2) "Gli accertamenti (di cui al comma 1), da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 c.1 della legge 104/1992 e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'O.M.S. nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto art.3..."

DGR 3449/2006

Definisce le modalità, in Regione Lombardia, per l'accertamento dell'alunno disabile attraverso l'istituzione di appositi Collegi presso le ASL.

Circolare Regionale DG Famiglia dell' 11 febbraio 2008: (Linee operative per l'individuazione)

Specifica le procedure organizzative utili per il processo di individuazione dell'alunno con disabilità, proponendo anche un unico modello sperimentale di Diagnosi funzionale.

Sottolinea che il percorso di integrazione scolastica della persona con disabilità non si esaurisce con l'accertamento che invece costituisce il primo passo a garanzia del diritto allo studio delle persone disabili. Il Collegio ha infatti il compito di accertare la disabilità da cui consegue per l'alunno disabile il diritto soggettivo ad usufruire di supporti per l'integrazione scolastica, e lo fa basandosi sul quadro funzionale complessivo, inclusivo delle barriere e facilitazioni esistenti, oltre che sulla diagnosi di patologia. Sarà poi il servizio che ha in carico il ragazzo a farsi garante dei successivi adempimenti e fornire la consulenza alla scuola

L. 122 del 30 luglio 2010

Ribadisce la responsabilità dell'accertamento dell'alunno in situazione di handicap da parte di appositi Collegi istituiti dalle ASL. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, c.3, della L.104/1992.

Definisce che i GLH, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborino proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie all'integrazione scolastica ivi compresa l'indicazione del numero di ore di sostegno finalizzate esclusivamente all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile.

CERTIFICAZIONE – GRAVITA'/COMPLESSITA'

Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente citata, l'individuazione dell'alunno come soggetto con disabilità viene pertanto realizzata dall'Azienda Sanitaria mediante apposito accertamento collegiale, di norma, attraverso l'utilizzo della classificazione diagnostica internazionale denominata **ICD10**. (Eventualmente tramite ICD 9 per disabilità di tipo sensoriale).

Particolare rilievo assume l'attento e rigoroso rispetto della definizione di patologia **stabilizzata** o **progressiva** e di carattere di **gravità**.

Alla luce dei significativi cambiamenti avvenuti in questi decenni sia nell'ambito delle condizioni di salute della popolazione che nelle modalità di considerare la disabilità nell'ottica dell'ICF, appare opportuno parlare di complessità oltre che di gravità. E' infatti la complessità che meglio va a rappresentare l'incrocio tra i bisogni esistenti nelle persone e le risposte necessarie, soprattutto quando stiamo parlando di soggetti in età evolutiva. Nella persona, "complessità" sottolinea il fatto che la contemporanea presenza di diversi aspetti clinici non determina semplicemente una "somma di problemi", ma implica l'interazione continua dei diversi elementi secondo modalità non lineari, che facilmente determinano effetti esponenziali, in positivo o in negativo. Di questo è fondamentale poter tenere conto nella strutturazione delle risposte. Il grado di supporto necessario all'alunno per consentire l'inclusione scolastica non è quindi funzione della sua gravità clinica ma dell'incrocio tra complessità, barriere e facilitazioni.

La richiesta di accertamento è di competenza dei genitori dell'alunno, al termine di un percorso di valutazione diagnostica ed in accordo con i servizi specialistici: è opportuno che in questa scelta, delicata ed impegnativa, la famiglia trovi nella scuola e nei servizi del territorio il giusto supporto ed accompagnamento.

NORMATIVA

Artt. 2; 3; 4; 32; 33; 34; 38 Costituzione

L. 4 agosto 1977, n. 517

Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215

L. 5 febbraio 1992, n. 104

Atto di indirizzo DPR 24/02/94

Legge 8 novembre 2000, n. 328

DPCM 23 febbraio 2006, n. 185

Art. 19 Convenzione ONU 2006 – Legge ratifica Parlamento Italiano 3 marzo 2009, n. 18

20 marzo 2008 - Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità.

MIUR - Linee Guida per l' integrazione scolastica degli alunni con disabilità - 4 agosto 09

L. R. Lombardia 6 dicembre 1999 n.23, Politiche regionali per la famiglia

L. R. Lombardia 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

DGR Lombardia 3449/2006; Determinazioni sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap ai fini dell'integrazione scolastica (DPCM 23 febbraio 2006, n.185)

DDG 16286 del 21 dicembre 2007 Approvazione modello Diagnosi Funzionale

Circolare Regionale DG Famiglia del 11/2/2008: Linee operative per l'individuazione dell'alunno disabile

L.R. 3/2008: Governo della rete degli interventi e dei Servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario

DGR Lombardia 983 del 15 dicembre 2010, Determinazione in ordine al piano d'azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa relazione tecnica

PRIORITA' DEI TEMI DI INTERVENTO

CERTIFICAZIONI

Revisione del modello regionale:

- Linee guida per la compilazione
- Definizione criteri per gravità => adeguata compilazione DF
- Utilizzo ICD10
- Revisione utilizzo termine ciclo

Avvio utilizzo modello regionale pei

EDUCATORI-ASSISTENTI / TRASPORTO

Definizione chiara delle competenze

- Definizione di un profilo professionale con l'indicazione dei requisiti minimi necessari
- Formazione integrata con personale scolastico

FORMAZIONE

Progettazione iniziative formazione co-progettate per personale scolastico curricolare e sostegno-assistenti-educatori-ASL-UONPI

Formazione ad hoc gruppi docenti per valutazione iniziale problematiche => razionalizzazione invii

Sostegno iniziale all'avvio dell'utilizzo ICF

Approfondimento conoscenza convenzione ONU diritti persone con disabilità'

CTRH

Presenza tutti gli attori nei centri sul territorio (anche piani di zona)

- Percorsi co-progettati e co-gestiti di continuità' => progetto di vita
- Rapporti con le famiglie

SCUOLE SPECIALI E ALTRE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Monitoraggio provinciale situazione attuale e successiva valutazione

ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE

Analisi degli attuali accordi provinciali esistenti ed altre eventuali intese territoriali utili alla stesura dell'accordo regionale

SCUOLE PARITARIE

Monitoraggio iscrizioni alunni con disabilità nelle scuole paritarie

GLH DI ISTITUTO

Monitoraggio dell'attivazione dei GLH di istituto nelle scuole statali e paritarie

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE/INCLUSIONE

Verifica degli eventuali strumenti di valutazione della qualità dell'integrazione/inclusione degli alunni con disabilità. Rapporti con INVALSI.